

Edizione di martedì 19 Ottobre 2021

EDITORIALI

Alle ore 9 il quarto appuntamento di Adempimenti In Diretta
di Laura Mazzola

AGEVOLAZIONI

Superbonus e riaddebito spese professionali al committente
di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto per le Pmi agricole che innovano i sistemi produttivi
di Debora Reverberi, Luigi Scappini

IVA

La fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino – II° parte
di Luca Mambrin

IMPOSTE SUL REDDITO

Soggetto a tassazione il finanziamento restituito in violazione delle norme sulla postergazione
di Lucia Recchioni

VIAGGI E TEMPO LIBERO

La Liguria dei laghi
di Flavia Cantini - Digital Copywriter e Content Creator freelance

EDITORIALI

Alle ore 9 il quarto appuntamento di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, con il quarto appuntamento di ***Adempimenti In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** analizzeremo le **novità relative alla settimana appena trascorsa** in riferimento alla prassi e alla giurisprudenza.

In particolare, per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia delle entrate**, segnaliamo una circolare, 24 risposte ad istanze di interpello e tre provvedimenti.

Tali **provvedimenti** definiscono le modalità di applicazione e fruizione, rispettivamente, del **credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori**, del **credito di imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo**, nonché del riconoscimento dei **crediti a fondo perduto** di cui al D.L. 73/2021.

Successivamente, esamineremo la [risposta n. 715 del 15 ottobre](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria, in tema di **iperammortamento**, ha definito **non sufficiente l'interconnessione di un registratore di cassa telematico** dotato delle funzioni "intelligent".

Passeremo, quindi, alla [circolare 12/E/2021](#), con la quale l'Amministrazione finanziaria analizza le **agevolazioni under 36**, collegate agli **acquisti di immobili non di lusso** effettuati **dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022**.

In particolare, si approfondiranno i **requisiti soggettivo ed oggettivo** e le **agevolazioni collegate**, nonché il **caso della comproprietà**.

La **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, sarà a cura del collega **Stefano Rossetti**, che approfondirà la **tassazione del capital gain**, ossia il **differenziale positivo** che deriva dalla vendita di un'attività finanziaria precedentemente acquistata.

Infatti, come vedremo, la plusvalenza, o la minusvalenza, che rappresenta il presupposto impositivo del *capital gain*, si origina con il **trasferimento della partecipazione o del titolo**.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, esamineremo il **modello 730 integrativo in scadenza il prossimo 25 ottobre**.

Tale modello deve essere presentato per **correggere errori riscontrati nel precedente modello 730/2021**, inviato entro il termine del 30 settembre.

La **quarta sessione**, dedicata agli **adempimenti in pratica**, sarà a cura di **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà **come contabilizzare automaticamente gli estratti conto bancari con TS Studio**.

Il nostro quarto appuntamento si concluderà, come di consueto, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare la **quarta puntata in differita on demand a partire da questo pomeriggio alle ore 15**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

AGEVOLAZIONI

Superbonus e riaddebito spese professionali al committente

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **superbonus al 110%** – di cui all'[articolo 119 D.L. 34/2020](#) (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020 – abitualmente viene gestito tramite la figura del **general contractor**: tali soggetti si pongono, ad esempio, quali interlocutori unici per l'**espletamento di tutte le attività da effettuare nell'ambito delle opere agevolate**.

Il **fornitore unico** che opera come “contraente generale” provvede alla **progettazione e realizzazione delle opere rapportandosi**, ai fini dell'esecuzione dell'intero intervento, **da un lato, con il committente e dall'altro con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti** necessari per il completamento dell'intervento stesso. In particolare, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione, svolti da professionisti, **vengono fatturati dal professionista al fornitore unico** che poi li addebita in fattura al committente delle opere, in **virtù di un mandato senza rappresentanza**.

L'[articolo 194 D.Lgs. 50/2016](#) (cd. Codice dei contratti pubblici) individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di **unico referente nei confronti del committente dei lavori**, si impegna a realizzare l'intervento oggetto dell'incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l'obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell'opera commissionata.

Tale figura è stata, pertanto, normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre **con riferimento agli interventi edili commissionati da soggetti privati**, l'attività di contraente generale è ordinariamente **disciplinata nell'ambito dell'autonomia contrattuale** che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti.

Il **rappporto giuridico che si istaura tra il general contractor ed il committente** degli interventi inclusi nel perimetro di applicazione del superbonus si qualifica come un contratto atipico “complesso” che **include sia la realizzazione in via diretta di alcune attività** (progettazione e

realizzazione) sia il rapporto, gestito secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, con i professionisti che svolgono le attività riguardanti, ad esempio, l'apposizione del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa.

In particolare, i suddetti professionisti addebitano la propria prestazione nei confronti del contraente generale che, in applicazione dello schema giuridico del mandato senza rappresentanza, ribalta il costo del servizio – senza aggiungere alcun margine proprio – sui beneficiari dell'agevolazione ([risposta interpello 254/E/2021](#)).

Trova applicazione, ai fini Iva, l'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario”, nel senso che hanno la stessa natura. In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell'operazione, resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori.

Il mandatario, comunque, pur agendo per conto di un terzo, opera a nome proprio ([risoluzioni 6/E/1998](#) e [250/E/2002](#)). Pertanto, gli importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal fornitore unico al committente.

Il fornitore unico non riceve alcun compenso né per l'attività di coordinamento svolta, né per lo sconto in fattura applicato e, pertanto, non applicherà alcun ricarico rispetto alle prestazioni professionali effettuate da altri soggetti: in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110%, poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del superbonus. Il contraente generale, infatti, offre tale servizio per ragioni commerciali, limitando la propria remunerazione ai servizi di progettazione eseguiti direttamente.

A tal proposito la [circolare 30/E/2020](#) ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale per l'attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto, tale corrispettivo è in ogni caso escluso dall'agevolazione.

Nella fattura emessa dal fornitore unico per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.

La fruizione del superbonus – secondo la struttura descritta – è consentita, a condizione che

gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in argomento avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura ([risposta interpello 261/E/2021](#)).

Le condizioni sopra esposte valgono anche nel caso in cui, in una **fase preliminare dei lavori**, il committente delle opere (ad es. un condominio) conferisca al general contractor un mandato senza rappresentanza per **la realizzazione di un cd. studio di fattibilità**, volto ad effettuare una **valutazione preventiva e di massima sullo stato dell'edificio**, con l'indicazione degli elementi di fatto che determinano le inefficienze energetiche e l'individuazione delle opere e degli interventi prospettabili per il miglioramento della prestazione energetica complessiva dell'edificio ([risposta interpello 480/E/2021](#)).

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto per le Pmi agricole che innovano i sistemi produttivi

di Debora Reverberi, Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'agricoltura 4.0 si fa sempre più appetibile **per le Pmi agricole**.

Con la pubblicazione del **D.M. 30.07.2021** nella **Gazzetta Ufficiale** serie generale n. 246 del **14.10.2021** è stato **attivato il fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole** istituito dall'[articolo 1, comma 123, L. 160/2019](#) (c.d. **Legge di Bilancio 2020**) con una **dotazione di 5 milioni di euro**.

L'*appeal* della misura agevolativa, che prevede la concessione di **contributi a fondo perduto, entro un limite di 20.000 euro a beneficiario, in misura variabile tra il 30% e il 40% delle spese ammissibili sostenute**, è legato in particolare alla **possibilità di cumulo con altri aiuti di Stato**, anche in regime “*de minimis*” nei limiti dell'[articolo 8 del Regolamento \(UE\) n. 702/2014](#) (c.d. Regolamento ABER).

L'**agevolazione** è rivolta alle **Pmi agricole**, secondo la classificazione dimensionale dell'allegato A al Regolamento ABER, attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e aventi sede legale o un'unità locale ubicata in Italia.

Gli investimenti agevolabili consistono nelle **spese di acquisto in proprietà e installazione di beni materiali e immateriali strumentali nuovi, localizzati presso la sede legale o l'unità locale italiana, inerenti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e caratterizzati da autonomia funzionale o, in caso di moduli integrativi di impianti preesistenti, dall'introduzione di inedite funzionalità nel ciclo produttivo dell'impresa**.

Nel dettaglio gli investimenti agevolabili afferiscono ai seguenti beni:

- **beni materiali strumentali ordinari**, con riconoscimento di un contributo a fondo

perduto del 30%;

- **beni materiali strumentali 4.0**, compresi nell'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e riportati nell'allegato 1 del D.M., con riconoscimento di un contributo a fondo perduto del 40%;
- **beni immateriali strumentali 4.0 (software, sistemi, piattaforme e applicazioni)**, compresi nell'[allegato B](#) annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e riportati nell'allegato 2 del D.M., con riconoscimento di un contributo a fondo perduto del 40%.

Per non incorrere in casi di **inammissibilità** delle spese o di successiva revoca dell'agevolazione concessa è bene tenere in considerazione i seguenti **limiti**:

- gli acquisiti devono essere effettuati **da soggetti terzi privi di relazioni con l'impresa e a normali condizioni di mercato**;
- **non è ammibile l'acquisizione in locazione finanziaria**;
- non sono ammessi investimenti in beni usati;
- **non sono ammessi** investimenti in **beni di costo unitario inferiore a 500 euro**;
- **le spese ammissibili** devono complessivamente ammontare a un **importo pari almeno a 5.000 euro**;
- **i pagamenti** devono avvenire esclusivamente attraverso **conti correnti intestati all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità** e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- l'investimento deve essere **avviato successivamente alla presentazione della domanda di contributo e perfezionato entro 12 mesi** dalla data del provvedimento di concessione;
- **l'investimento deve essere mantenuto**, nel territorio della Regione di ubicazione della sede legale o unità locale, **per almeno 3 anni** dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, di installazione dell'ultimo bene agevolato, **fatti salvi i casi di sostituzione per obsolescenza o inutilizzo da comunicare al Mise**;
- l'attività economica interessata dall'investimento non può essere **delocalizzata** in Stati non appartenenti all'UE, ad eccezione degli Stati dello SEE, **nei successivi 5 anni** dalla data di ultimazione dell'investimento.

I contributi verranno concessi previa **procedura valutativa a sportello nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande pervenute** e all'esito positivo della successiva fase istruttoria.

L'**effettiva operatività** della misura agevolativa resta ad oggi **subordinata all'emanazione del provvedimento** del Direttore generale per gli incentivi alle imprese **del Mise che definirà modalità e termini di presentazione delle domande**.

IVA

La fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino – II^o parte

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Gli **acquisti di beni** da parte di operatori economici nazionali presso soggetti residenti a San Marino devono **essere assoggettati ad Iva**: il **Decreto 21.06.2021** disciplina gli **adempimenti** a carico degli operatori nazionali distinguendo i casi in cui la fattura viene emessa in **formato elettronico o cartaceo** e i casi in cui venga **addebitata o meno l'iva**.

Le **fatture elettroniche** emesse da operatori economici identificati a San Marino, per le **cessioni di beni** spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, **sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino** allo **Sdi**, che le recapita al cessionario italiano il quale può **visualizzarle** all'interno della propria area riservata del portale "fatture e corrispettivi".

Nel caso di emissione della fattura elettronica **con indicazione dell'ammontare dell'Iva** dovuta dal cessionario, **l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario di San Marino** il quale, entro **15 giorni**, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli **elenchi riepilogativi** delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Successivamente **l'ufficio dell'Agenzia delle entrate**, entro **15 giorni**, **controlla** la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario di San Marino. In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti viene richiesto all'ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti:

- in caso di **versamenti carenti**, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione;
- nel caso in cui **l'imposta versata sia eccedente quella dovuta**, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate restituisce all'ufficio tributario di San Marino le somme

versate non dovute.

L'esito positivo del controllo **viene reso noto** telematicamente sia all'ufficio tributario di San Marino che al **cessionario italiano** il quale, da tale momento, può operare **la detrazione dell'imposta**.

Nel caso in cui **la fattura elettronica** emessa dall'operatore di San Marino **non indichi l'ammontare dell'Iva** dovuta **l'operatore economico italiano** al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdi dovrà:

- **assolvere l'imposta** ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le **modalità** previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche;
- **annotare le fatture** nei registri Iva vendite e acquisti previsti dagli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#), secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Nel caso in cui gli operatori economici di San Marino **non documentino l'operazione in formato elettronico**, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, dovrà essere emessa fattura in **formato cartaceo**.

Se la **fattura cartacea** indica **l'ammontare dell'Iva** dovuta dal cessionario, il **cedente sammarinese** deve:

- emettere fattura in **tre esemplari**, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
- **presentare all'ufficio tributario di San Marino** dette fatture accompagnate da un **elenco riepilogativo in tre esemplari** e consegnare all'ufficio tributario **la somma corrispondente all'ammontare dell'Iva che risulta dovuta**;
- **trasmettere al cessionario italiano** la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

L'ufficio tributario di San Marino:

- **acquisisce i dati relativi alle singole fatture** e presenta gli elenchi riepilogativi con le informazioni relative agli acquisti e alle cessioni;
- entro **15 giorni** riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio i **tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi** di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.

Il **competente ufficio dell'Agenzia** delle entrate entro **15 giorni** dal ricevimento dei documenti:

- **controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture** riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario di San Marino;

- restituisce all'ufficio tributario l'originale ed **1 esemplare delle fatture, 2 esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione**, nonché, in segno di ricevuta, una **copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco** o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
- trattiene agli atti una **copia delle fatture**, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo.

La fattura ricevuta **dall'acquirente italiano va annota nel registro** degli acquisti di cui all'articolo 25 D.P.R. 633/1972 ai **fini della detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa**. Infine, se la **fattura cartacea non indica l'ammontare dell'Iva dovuta l'operatore economico sammarinese**:

- emette fattura in **due esemplari**, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
- **presenta all'ufficio tributario** di San Marino le **due fatture** accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
- **trasmette al cessionario** uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario di San Marino dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.

L'acquirente italiano:

- a) **assolve l'imposta** a norma dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese;
- b) **annota le fatture nei registri Iva delle vendite e degli acquisti** a norma degli [articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972](#) secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti, potendo così operare **la detrazione** dell'imposta pagata in via di rivalsa.

Per quanto riguarda infine le **prestazioni di servizi** rese nei confronti degli **operatori economici sammarinesi** che abbiano comunicato il numero di identificazione ad essi attribuito, la fattura di cui all'[articolo 21, comma 6-bis, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), **può essere emessa in formato elettronico tramite Sdi**, che la trasmette all'ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

Nei casi di **operazioni passive** relative ad acquisti di servizi ricevute da soggetti sammarinesi, il committente nazionale dovrà assolvere all'imposta emettendo autofattura ai sensi dell'[articolo 17, comma 2](#).

IMPOSTE SUL REDDITO

Soggetto a tassazione il finanziamento restituito in violazione delle norme sulla postergazione

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È soggetto a tassazione l'importo del **finanziamento** che l'ex socio-amministratore si è restituito in **violazione del principio di postergazione** e che ha comportato la **condanna per il reato di bancarotta**; sono infatti soggetti a tassazione **tutti i proventi derivanti** da fatti illeciti, anche se il **vantaggio patrimoniale** ottenuto consiste nell'aver **evitato un danno** (conseguente, in questo caso, al mancato rimborso delle somme).

È questo il principio stabilito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 28629**, depositata ieri, **18 ottobre**.

L'**ex socio-amministratore** di una **Srl** veniva condannato per il **reato di bancarotta**, avendo disposto il **rimborso, nei suoi confronti**, di un **prestito** effettuato alla società e ammontante ad euro 573.935,17 in violazione delle norme in materia di **postergazione**.

Dopo la **sentenza penale di condanna**, l'Agenzia delle entrate notificava **avviso di accertamento** per l'omessa dichiarazione delle suddette **somme**.

Si difendeva l'ex amministratore rilevando che la **condanna penale** era intervenuta in considerazione dell'**omessa postergazione della restituzione del finanziamento**; la somma, dunque, non configurava un **provento** illecitamente percepito in ragione del delitto commesso.

La tesi appena richiamata, però, **non ha trovato accoglimento** dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il comportamento dell'ex socio-amministratore, infatti, non solo è stato qualificato **incauto** (avendo condotto al fallimento della società) e **delittuoso**, ma ha anche comportato un **vantaggio patrimoniale** per l'amministratore; da ciò ne consegue che il **provento** è da ritenersi **tassabile**.

Accogliendo quanto prospettato dall'Amministrazione finanziaria, la Corte di Cassazione è giunta quindi a ritenere che la **commissione del reato non va intesa solo in senso positivo**, e, dunque, come **incremento patrimoniale**, ma anche in senso **negativo**, ovvero come **perdita evitata**.

Considerato che il **credito indebitamente restituito** andava **postergato** e che non è stata provata l'eventuale **capienza dell'attivo fallimentare**, la Corte ha ritenuto ragionevole ritenere che il **danno evitato fosse pari all'intero ammontare del credito**; sulla base del **vantaggio patrimoniale** così quantificato vanno calcolate le **imposte** conseguentemente dovute.

È stato pertanto enunciato il seguente **principio di diritto**: “*In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione anche allorquando non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, Tuir, anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all'aver evitato un danno*”.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

La Liguria dei laghi

di Flavia Cantini - Digital Copywriter e Content Creator freelance

La **Liguria** è conosciuta per la bellezza delle spiagge e del mare, per il clima mite della costa e considerata, per lo più, una regione da turismo balneare.

Ma cela un lato inedito, quell'**offerta turistica di verde e relax** in mezzo alla natura in riva a **splendidi specchi d'acqua** di cui molti ignorano l'esistenza.

#1 Lago del Brugneto

È uno smeraldo incastonato nel cuore dei boschi dell'alta Val Trebbia, nel Parco Regionale dell'Antola, a 775 metri di altitudine: ecco il **Lago del Brugneto**, il più ampio specchio d'acqua della Liguria.

A passeggiare oggi sulle sue rive, si ha l'impressione che sia sempre stato qui.

Eppure, un visitatore degli anni Cinquanta avrebbe ammirato soltanto castagneti a perdita d'occhio e due minuscole frazioni montane, **Mulini di Brugneto e Finti**, oggi sommersi dalle acque.

#2 Lago di Osiglia

Meta inattesa della provincia di Savona, a una quindicina di chilometri dalla città, è il **Lago di Osiglia** che spicca nell'omonimo comune valbormidese.

È perfetto per chi desidera rilassarsi lontano dalla folla tipica della costa soprattutto in estate e regala l'opportunità di rigeneranti passeggiate in un contesto naturalistico di pregio tra faggete e boschi di castagno.

#3 Lago delle Lame

Nel comune di Rezzoaglio, a 1048 metri sul livello del mare, tra i laghi da visitare troviamo il **Lago delle Lame**, uno dei luoghi più tranquilli e piacevoli della Liguria montana.

Siamo nel **Parco naturale regionale dell'Aveto** e lo specchio blu, di origine glaciale, è rigenerante meta per gli appassionati della pesca alla trota e per gli escursionisti.

#4 Laghi del Gorzente

A un'ora d'auto dal centro di Genova, si apre la Liguria montana che non ti aspetti e lo fa con i **Laghi del Gorzente**, tre bacini artificiali al confine con il Piemonte: il **Lungo** (*Bigio*), il **Lavezze** (*Bruno*) e il **Badana** (*Lago di Foggiarionda*).

#5 Lago di Giacopiane

Spiccano due splendidi **laghi artificiali**, **Giacopiane** e **Pian Sapei**, sempre nel cuore del Parco naturale regionale dell'Aveto, nel territorio comunale di Borzonasca, in Valle Sturla, a 1015 metri di altezza tra larici e conifere.

#6 Lago di Tenarda

A 1330 metri di altezza sulle Alpi Liguri tra la Val Nervia e la Valle Argentina, ecco il **Lago di Tenarda**, in parte [nel comune di Triora](#) e in parte in quello di Pigna, borghi più belli d'Italia della provincia d'Imperia.

#7 Laghetti di Nervi

A due chilometri dal mare, nell'entroterra genovese sono numerosi i cristallini laghi che si formano lungo il corso del **Torrente Nervi**.

Immersi nei verdeggianti boschi, sono perfetti da visitare per il tanto sospirato refrigerio nelle calde e assolate giornate estive e meta di piacevoli escursioni durante tutto l'anno.

#8 Lago di Vobbieta

Nel comune di Isola del Cantone, in Val Vobbia, ecco infine il **Lago di Vobbieta**, conosciuto anche come Lago di Savio, creato nel 1931 per scopi idroelettrici, meta ideale per passeggiate

nel cuore della natura, ristoro nell'area picnic e pesca sportiva.

